COMUNE DI MEDIGLIA

Provincia di Milano

MEDIGLIA

ORDINANZA N. 36 del 29.07.2015
Prot. n. del 29.07.2015

Codice amministrazione C_F084
Prot Generale n 0012091 P
Data 29/07/2015 Ora 11.50
Classificazione 3-2-1

OGGETTO: ORDINANZA IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA. LOTTA CONTRO LE INFESTAZIONI DA MOSCHE DOMESTICHE.

IL SINDACO

PREMESSO:

- che la lotta contro le mosche domestiche va condotta dai soggetti pubblici e privati, per le rispettive competenze, prioritariamente per mezzo di azioni di prevenzione e di bonifica dell'ambiente ed usando prodotti chimici disinfestanti, ad integrazione delle operazioni di igiene ambientale, solo in caso di necessita';
- che il Comune garantisce la pulizia del suolo pubblico, la raccolta dei rifiuti solidi urbani, la corretta gestione della rete fognaria;

CONSIDERATO:

- che l'uso di liquami e deiezioni animali su terreni agricoli, durante il periodo estivo, crea disagi e turbativa nella popolazione sia per le forti esalazioni odorose che per il proliferare di insetti fastidiosi (mosche);
- che la concentrazione di animali nelle aziende zootecniche con la grande quantità di deiezioni prodotte che fungono da substrato di sviluppo, crea in genere condizioni favorevoli alla moltiplicazione delle mosche;
- che i depositi di rifiuti e più in generale gli ambienti con materiali organici, possono costituire fonte di sviluppo di mosche;

ATTESA la necessita' di predisporre misure cautelari tese ad azione di contenimento delle mosche domestiche in quanto fonte di disturbo nonché vettori capaci di diffondere microrganismi patogeni e di dover provvedere, in via cautelativa, ad emettere idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica;

VISTA la D.G.R. Lombardia n°8/5868 del 21 novembre 2007;

VISTO il vigente Regolamento Locale di Igiene;

VISTO l'art. 50 del D.Lvo 18 Agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

PER GLI ASPETTI DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA

ORDINA

1 **ai titolari di esercizi o depositi,** dove si trovano, a qualunque titolo, prodotti alimentari o bevande, nonche' in tutti gli insediamenti dove si effettuano lavorazioni di prodotti organici suscettibili di attirare insetti, l'adozione di metodi e mezzi di lotta contro le mosche, effettuando, se del caso, trattamenti di disinfestazione da mosche ed altri agenti infestanti;

2 **ai titolari di depositi di rifiuti, materiali organici animali o vegetali** che possano costituire fonte di sviluppo di mosche, di provveder alla periodica pulizia delle aree e dei locali ed adottare le misure atte ad impedire, per quanto possibile, lo sviluppo degli insetti infestanti, effettuando, se del caso, dei trattamenti di disinfestazione da mosche ad altri agenti infestanti;

3 **ai proprietari dei terreni incolti,** di provvedere alla periodica manutenzione, tenendo le aree stesse sempre sgombre da immondizie, materiali putrescibili e da qualsiasi tipo di rifiuti, effettuando, se del caso, trattamenti di disinfestazione da mosche ed altri agenti infestanti;

4 **ai titolari di aziende zootecniche ed agricole con allevamento di animali** la costante manutenzione e pulizia dei locali destinati all'allevamento di animali e dei locali e degli spazi annessi, con la regolare rimozione delle deiezioni animali e l'eliminazione di eventuali ristagni d'acqua o di altri liquidi, effettuando trattamenti di disinfestazione da mosche ed altri agenti infestanti;

5 **ai titolari di aziende zootecniche ed agricole e ai proprietari di terreni agricoli**

- di condurre le operazioni di concimazione dei campi con sostanze organiche in assenza di precipitazioni atmosferiche e con l'osservanza dei periodi di divieto stabiliti dalla Regione;
- il divieto di utilizzazione dei liquami in prossimità di strade e di centri abitati a meno che i liquami siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli o vengano immediatamente interrati o si effettui la fertirrigazione;
- di praticare l'accumulo temporaneo di letami e di lettiere esauste di allevamenti avicunicoli, esclusi gli altri materiali assimililati, ai soli fini della utilizzazione agronomica e su terreni utilizzati per lo spandimento, solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni e per un periodo non superiore a tre mesi; gli accumuli devono essere realizzati prevedendo tutti gli accorgimenti per contenere ogni fuoriuscita di liquidi e/o percolalti;
- al fine di evitare lo sviluppo di mosche o di altri infestanti, di sottoporre i cumuli di sostanze organiche per la concimazione, ad adeguato trattamento disinfestante;
- di adottare tutte le misure necessarie ad evitare lo sviluppo di mosche anche durante il trasporto di materiale organico;

Inoltre, qualora si rendesse necessario effettuare interventi di demuscazione al fine di contenere fenomeni di infestazione massiccia da mosche

ORDINA

a **TUTTA la popolazione**, in occasione degli interventi di demuscazione che verranno effettuati dalla Società incaricata dal Comune, a scopo cautelativo e onde poter consentire l'esecuzione del trattamento senza intralcio:

- di non uscire e non frequentare le vie e le aree oggetto di intervento, durante il trattamento e per almeno un'ora (due ore per i bambini e per le persone con patologie respiratore o allergiche) dal termine dello stesso;
- di mantenere chiuse, durante il trattamento, porte e finestre che si affacciano sulle vie e aree oggetto di intervento;
- di non consumare eventuali prodotti da orto per almeno tre giorni successivi all'intervento;
- di usare gli accorgimenti di cui sopra anche per gli animali domestici, ritirando dall'esterno le loro ciotole di cibo e acqua.

Con appositi avvisi affissi nelle aree e lungo le vie interessate dagli interventi, saranno date informazioni riguardanti date, orari e prodotti utilizzati.

In caso di comprovati eventi di infestazione da mosche, ai fini della tutela della salute pubblica, l'amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi presso le aree private e di richiedere eventuale documentazione attestante l'ottemperanza alla presente ordinanza.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all' art. 7 bis, comma 1 bis del D.Lgs. n. 267/2000, fatta salva l'applicabilità dell'art. 650 del Codice Penale (inosservanza di provvedimenti dell'Autorità).

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di affissione all'Albo Pretorio del Comune di Mediglia, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni del medesimo termine.

DISPONE

- L'affissione della presente Ordinanza Sindacale all'Albo Pretorio e alle bacheche comunali e la pubblicazione sul sito del Comune, per renderla nota alla cittadinanza.
- La trasmissione di copia del presente atto al Locale Comando di Polizia, e all'A.S.L. Milano Due, per gli adempimenti di competenza.
- La trasmissione di copia del presente atto ai comuni confinanti di Peschiera Borromeo e di Pantigliate, chiedendone la pubblicazione nei rispettivi territori.

Il Locale Comando di Polizia è incaricato dell'osservanza della presente Ordinanza e di irrogare le eventuali sanzioni.

Dalla Residenza Municipale, lì 29 Luglio 2015

IL SINDACO
Paolo Bianchi

COMUNE DI MEDIGLIA
Prov. di Milano

Responsabile del Procedimento:
Arch. Veronica Marziali.